

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARPINO e SALATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1966

Riordinamento degli studi superiori di educazione fisica e riorganizzazione dei servizi di educazione fisica e del personale insegnante

ONOREVOLI SENATORI. — La materia che il presente disegno di legge vuole affrontare e disciplinare ha assunto in questi ultimi anni, sia per ragioni oggettive che per maturazione della coscienza scolastica e sociale, tali dimensioni e interesse da esigere, da parte del legislatore, un non più differibile intervento, pena l'assunzione di gravi responsabilità sia sul piano educativo che sociale.

All'educazione fisica, al ruolo che essa ha nella formazione dell'individuo e del cittadino, si è sempre guardato finora come a una disciplina inferiore, subalterna e perfino risibile e avversata da quanti l'hanno considerata buona soltanto a rubare ore alla preparazione culturale degli alunni.

Di qui la collocazione della formazione degli insegnanti al gradino più basso della scala dei valori educativi e scolastici e ancora il disinteresse dei cittadini, chiamati solo ad esaltarsi ogni tanto per i successi dei colori italiani nelle competizioni internazionali, dovuti essenzialmente alla passione, allo spirito di sacrificio di un ristretto numero di atleti, e di iniziative prese da organizzazioni sorte su basi democratiche,

dopo la Liberazione e, nell'ambito della scuola, dai più preparati e sensibili educatori fisici e sportivi.

Contro tali carenze, contro così arretrate concezioni che pure, già da tempi lontani, i maestri educatori combatterono tenacemente in nome di una visione integrale della istruzione e della educazione, oggi contraddice e reclama l'esigenza obiettiva di un rinnovamento della scuola italiana e della sua rispondenza alle necessità della formazione del cittadino, quale la Costituzione repubblicana, con singolare acutezza prefigura, e di cui l'educazione fisica è componente essenziale, tant'è che da tempo la legge l'ha resa disciplina obbligatoria.

Non è più tollerabile, pertanto, che alla obbligatorietà si sfugga nella pratica, non corrispondendo ad essa una collocazione dell'educazione fisica, nell'ambito degli studi e dei programmi, pertinente ai valori formativi, che la disciplina esprime, e una struttura adeguata al suo effettivo esercizio.

Difatti l'educazione fisica resa obbligatoria per legge in ogni ordine e grado di scuola, e che F. De Sanctis considerò « come non vano spasso » ma « come una istitu-

zione nazionale fondamentale dei nostri metodi educativi fin dalla prima età », trova oggi, dopo la soppressione delle organizzazioni fasciste, che ne avevano completamente distorto le finalità, consensi autorevoli per la sua piena valorizzazione. Tant'è che essa è indicata universalmente dalla moderna pedagogia, quale elemento necessario dell'intero processo educativo unitario, integrale.

Mirando alla formazione totale della personalità umana « attraverso un'adeguata attività somato-psichica, in un armonico equilibrio fra lavoro mentale e le esigenze della normalità fisiologica di tutti gli apparati organici », essa postula innanzitutto il riordinamento degli studi superiori di educazione fisica per la formazione culturale e professionale del personale, cui è affidata la difesa e il potenziamento razionale delle energie psico-fisiche. A tale proposito va ricordato e sottolineato però che per realizzare le finalità che il riordinamento si propone, per rispondere sia alle necessità dell'espansione scolastica, sia alla non più differibile riforma democratica della scuola italiana, è necessario porre mano contemporaneamente alla costruzione e alla organizzazione di una estesa e capillare rete di attrezzature scolastiche e sportive (palestre, campi da gioco, eccetera) senza le quali lo stesso riordinamento rischierebbe di fallire i suoi obiettivi.

La richiamata esigenza di avere un personale particolarmente adatto e preparato si fa tanto più viva quanto più cresce la consapevolezza e la responsabilità « di adeguare il regime delle esercitazioni alle condizioni dello sviluppo fisico-somatico individuale degli alunni non solo "normali", ma anche di quelli "tardivi e disadatti" o con vere e proprie minorazioni psico-somatiche, e come tali particolarmente bisognevoli dell'insegnamento differenziale di educazione fisica.

I 1.168 corsi di ginnastica correttiva istituiti nel 1962-63 frequentati da 13.503 alunni, e i corsi analoghi nelle scuole elementari contenuti in limiti molto modesti « per l'impossibilità di distogliere personale qualificato dalle scuole secondarie » fornisco-

no la più chiara indicazione, anche in base alle risultanze e alle proposte della Commissione d'indagine, di quanto sia necessario riordinare, su nuove basi, gli attuali Istituti superiori di educazione fisica.

A questo fine la istituzione di corsi universitari di educazione fisica compresi nella Facoltà di lettere, che assicurino alla disciplina un livello veramente scientifico e diano piena garanzia di fornire alla scuola di ogni ordine e grado, insegnanti adeguatamente preparati al delicato compito dell'insegnamento, si manifesta in tutta la sua urgenza.

La delicatezza del compito risalta non tanto e solo nell'insegnamento volto agli adolescenti e ai giovani. Infatti, per le finalità proprie, l'educazione fisica non ha caratteristiche differenziali « nel liceo rispetto agli istituti tecnici o a qualsiasi altro istituto di grado corrispondente »; essa però pur procedendo « secondo una metodologia unitaria, condizionata esclusivamente alla successione delle varie fasi dell'età evolutiva » assume un risalto particolare nei confronti dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni. È questa l'età difficile dei preadolescenti, verso i quali gli insegnanti debbono possedere una preparazione veramente ottima se si vuole « costruire il discente »: non solo nel carattere, ma per rimediare, nei limiti del possibile, a carenze organiche, tra le quali particolarmente « quella insufficienza polmonare che è una malattia professionale dello scolaro ».

« Allo scolaro l'educazione fisica deve offrire un sostegno così come fa il contadino che sorregge, con un palo, l'arbusto giovane per farlo crescere dritto e sano » (Enrile).

La validità di quanto abbiamo fin qui sostenuto è ulteriormente e ampiamente dimostrato dalla collocazione e dalla conseguente organizzazione scolastica, che in altri paesi di Europa e di America, sono state date alla educazione fisica, della quale i proponenti intendono qui dare soltanto brevi ma illuminanti cenni. Ma ancor prima di passare ad una breve panoramica sulla collocazione e organizzazione dell'educazione fisica negli altri Stati, a noi pare non privo di valore sottolineare che tale disciplina è altamente stimata sia nelle società

in cui si è avuta un'ampia « rivoluzione » industriale (vedi paesi dell'occidente e del nord Europa), sia in quelle che hanno compiuto una profonda rivoluzione economico-sociale e politica (vedi paesi dell'Europa centro-orientale).

L'educazione fisica pertanto, la sua valorizzazione quale disciplina indispensabile a una piena formazione del cittadino, vanno di pari passo con lo sviluppo delle società e ne sono componente, per cui non è azzardato affermare che un segno dell'ammodernamento reale della società è dato anche dal posto che occupa, dal ruolo che svolge l'educazione fisica e sportiva negli ordinamenti scolastici e nelle società.

Nella vicina Repubblica popolare jugoslava, che in pochi anni sorprendentemente ha raggiunto un posto di rilievo nelle competizioni sportive, esiste una rete di alte scuole di educazione fisica (Visoka Skola), alle quali possono accedere tutti coloro che hanno ottenuto un diploma di maturità di ogni tipo di scuola media superiore e superato l'esame di attitudine fisica. Tali scuole rilasciano, dopo un quadriennio, il titolo di professore, che è equiparato a tutti gli effetti alla laurea. Al termine del quadriennio, i laureati più dotati e quotati possono proseguire gli studi di specializzazione della durata, a seconda delle difficoltà della specializzazione, dai 6 ai 12 mesi, e che si articolano in quattro diversi settori: dalla atletica leggera, alla pallacanestro, dalla pallavolo alla ginnastica ricreativa, anche nelle aziende e nelle fabbriche, a quella correttiva, alla ricerca scientifica nel ramo della educazione fisica e dello sport.

Estremamente interessante per la sua capillarità oltre che per l'efficienza è l'organizzazione dell'insegnamento della disciplina di educazione fisica negli USA. Essa infatti si basa sul decentramento, per cui ogni Stato federato ha un suo ministero dell'educazione ed ogni Università un Physical Education Department o Istituto o Facoltà di educazione fisica. Il titolo richiesto è quello rilasciato dalle High School, simile, e per certi versi inferiore, alla nostra scuola media superiore.

Il corso universitario è di 5 anni. Con i primi 2 anni si ottiene il titolo di Bachelor, che dà diritto all'insegnamento nelle scuole elementari e nell'High School. Col terzo anno si ottiene il titolo di Master che dà diritto all'insegnamento in qualità di incaricato professore nei Colleges. Con altri 2 anni più una dissertazione si ottiene laurea o titolo di dottore, che permette di raggiungere elevate posizioni nelle università. Nella Repubblica Cecoslovacca esistono invece Accademie di educazione fisica e sport, aggregate alle Università per la formazione degli insegnanti di educazione fisica: a) per le accademie; b) per organizzatore di educazione fisica nei comitati sportivi dei distretti; c) per ricercatori di educazione fisica e sport. I corsi, ai quali gli studenti accedono e che frequentano con borse di studio e vestiario, sono organizzati su due bienni, di cui il primo di educazione generale, il secondo di specializzazione: per ginnastica, atletica leggera, nuoto, sci, calcio, pallavolo, pallacanestro, sport acquatici.

Quanto fin qui esposto sulla finalità del presente disegno di legge, sarà ulteriormente convalidato dalla illustrazione dei singoli articoli.

Nell'articolo 1 è indicata quale facoltà comprendente un corso universitario di educazione fisica quella di lettere e non quella di medicina, perchè si è tenuto presente la proposta della Commissione di indagine, tendente a modificare il piano di studi della facoltà di lettere nel senso di aggiornarlo con materie pedagogiche e psicologiche « per una più idonea caratterizzazione della natura della facoltà che deve formare gli insegnanti » secondo una visione unitaria della istruzione e dell'educazione.

A questo punto va sottolineata subito la esigenza di coprire il fabbisogno complessivo d'insegnanti ben preparati e qualificati, oltre che nelle scuole secondarie superiori, soprattutto nella scuola media. Essa nasce dalla constatazione della scarsa disponibilità di personale qualificato da destinare ai corsi di ginnastica correttiva nella scuola media unica e nella scuola elementare.

Difatti dall'esame del bilancio di previsione della Pubblica istruzione 1964 e dalle

tabelle Ic e Ie contenute nella relazione del Ministro sullo stato della Pubblica istruzione e linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale (*doc.* 49) viene confermata la carenza di insegnanti di educazione fisica, aggravatasi nel 1965 e nel 1966. La situazione numerica degli insegnanti di ruolo, non di ruolo, con 18 ore settimanali, e non di ruolo con una media di 9 ore settimanali dà al 1° giugno 1964 un totale di 14.040 di fronte a un fabbisogno complessivo di 16.500 previsto per il 1974-75 per la scuola media e di 13.200 per le scuole secondarie superiori.

Perciò nelle norme transitorie l'articolo 13, allo scopo di soddisfare il fabbisogno richiesto dall'espansione della scuola media obbligatoria, prevede corsi universitari annuali, biennali, e triennali di educazione fisica, rispettivamente per tutti i diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica, per coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità, nonchè per coloro che abbiano maturato quattro anni di servizio continuativo alla data della approvazione della legge che si propone.

Con l'articolo 6 del titolo secondo viene abolito il ruolo particolare degli insegnanti di educazione fisica, i quali, invece, posti sullo stesso piano giuridico ed economico dei colleghi delle altre discipline, vengono « distribuiti nei diversi ruoli in vigore per le diverse scuole secondarie ed artistiche »; difatti nel titolo II del presente disegno di legge, relativo alla riorganizzazione dei servizi di educazione fisica e del personale insegnante, col primo comma dell'articolo 6 viene istituito il ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica nella scuola pubblica di ogni ordine e grado, e di fatto si sopprime l'articolo 12 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (come previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento) ritenuto discriminatorio nei confronti di una categoria di insegnanti, alla cui preparazione la disciplina affida compiti delicati di consapevolezza e di responsabilità nei confronti degli alunni, e la cui cultura scientifica e tecnica esige il riconoscimento sia del prestigio sia degli stessi diritti propri dei docenti delle altre discipline. Tale riconosci-

mento viene ribadito comprendendo nel calcolo della media dei punti, ai fini della ammissione agli esami dell'iscrizione alla scuola e della dispensa dal pagamento delle tasse, il voto di educazione fisica.

Perciò, in base al secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge, sono soppresse le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 e il terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Sempre nel quadro della rivalutazione della disciplina e della funzione docente, la nomina a commissario dell'insegnante di educazione fisica agli esami di Stato, viene fatta in base ai criteri e alle norme che regolano le nomine a commissario dei docenti delle altre discipline.

Con l'articolo 3 sono fissati i titoli richiesti per la iscrizione ai corsi universitari di educazione fisica, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte di una commissione nominata dal Consiglio di facoltà.

L'articolo 5 viene incontro alle esigenze di formare personale altamente qualificato, attraverso l'istituzione di corsi di perfezionamento e di specializzazione, conformemente all'orientamento e alle caratteristiche che nelle Università assumono le discipline oggetto di perfezionamento e specializzazione (nonchè corsi per la formazione di istruttori specializzati in alcune attività sportive: scherma, sci, eccetera) in considerazione della crescente diffusione della pratica sportiva nelle scuole secondarie e della « auspicata organica introduzione dello sport nelle Università ».

A questo punto non è superfluo precisare che le materie preordinate non debbano ricalcare il piano di studi delle vecchie accademie, di cui risente l'attuale ordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica, ma seguire i criteri che tengano conto del livello scientifico e tecnico raggiunto dalla educazione fisica negli Stati europei ed extra-europei.

L'articolo 10 contenuto nelle norme transitorie prevede la annessione delle Scuole universitarie di educazione fisica alle facoltà di lettere delle università di Bari, Bo-

logna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino. Il decentramento dei corsi universitari di educazione fisica per regioni dotate di Università comprendenti la facoltà di lettere e medicina, nasce dalla constatazione che i vari istituti liberi di educazione fisica, sorti per iniziative varie e « se pure animati di ogni buona volontà » « non sembra peraltro... diano in generale le migliori garanzie che assicurino a tale insegnamento un livello veramente universitario ». (Ciò afferma l'onorevole Ministro della pubblica istruzione nella citata relazione a pagina 131).

Mentre l'articolo 7 rivaluta l'insegnamento dell'educazione fisica nella disciplina e negli insegnanti, l'articolo 8 equipara a tutti gli effetti gli alunni con anomalie motorie, difetti fisiologici, che frequentano regolarmente le lezioni di educazione fisica, facendo svolgere l'attività motoria idonea alle loro condizioni fisiologiche e psicologiche e psico-motorie.

Con ciò si aboliscono le condizioni di differenziazioni e a volte di inferiorità, in quanto l'attività motoria differenziata e razionale mira ad inserire l'alunno « esonerato » con tutti i diritti, nella vita di relazione, facendogli acquisire nozioni di attività motoria come parte integrante della formazione culturale e sociale che riceve dalla scuola.

L'articolo 9 che prevede l'assegnazione di un insegnante di educazione fisica per ogni due circoli didattici, è dettato dalla esigenza di rendere effettivo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi delle scuole elementari, che attualmente in pratica non esiste; tant'è che le palestre e le attrezzature vengono di solito cedute in prestito a scuole medie di 1° e 2° grado o adibite ad altro uso.

Resta fermo che l'educazione fisica, così come le altre materie, è affidata responsabilmente al maestro nel pieno rispetto dell'unicità dell'insegnamento.

L'articolo 11 contenuto nelle norme transitorie sopprime l'Ispettorato centrale per

l'educazione fisica destinando gli Ispettori centrali, in base all'articolo 9 della legge n. 88 del 7 febbraio 1958, alle Direzioni generali dell'Istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

Tanto si propone al fine di evitare l'accentramento, oltre che delle competenze tecniche, anche di quelle burocratiche ed amministrative, cui consegue l'emanazione di disposizioni, circolari ed iniziative a volte discordanti con quelle delle singole Direzioni generali, e contrastanti spesso anche con le disposizioni ministeriali della pubblica istruzione in materia di incarichi e supplenze.

A maggior chiarimento diremo che l'Ispettorato, ingerendosi continuamente nelle questioni riguardanti la formazione, il reclutamento del personale insegnante, ha di fatto isolato l'educazione fisica dalle altre discipline scolastiche, dissociandola e distaccandola dal processo educativo unitario, che deve indistintamente investire tutte le materie d'insegnamento.

L'articolo 13 è dettato dall'esigenza di assicurare alla Scuola insegnanti di educazione fisica sempre più preparati e qualificati e per evitare che in avvenire coloro che sono in possesso di abilitazione didattica o dell'attestato di idoneità o di diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica, o si trovano inclusi negli elenchi speciali, rivendichino altre « provvidenze » di carattere sanatorio.

Tale esigenza viene soddisfatta non precludendo agli aventi titolo di iscriversi ai corsi universitari di educazione fisica, al fine di conseguire la laurea e mettersi, in tal modo, alla pari degli insegnanti laureati presso le Università.

Per concludere pare ai presentatori di aver posto gli onorevoli senatori in condizione di affrontare, con ampia cognizione di causa, il problema vivo ed attuale che il disegno di legge affronta e risolve, e pertanto lo raccomandano alla loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****RIORDINAMENTO
DEGLI STUDI SUPERIORI
DI EDUCAZIONE FISICA****Art. 1.**

La Facoltà di lettere comprende un corso universitario per il conseguimento della laurea in educazione fisica.

Art. 2.

Il corso di studi di educazione fisica è quadriennale. La laurea conseguita al termine del quadriennio è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado a partire dall'anno accademico 1969-1970.

Le norme di legge in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 3.

Possono iscriversi al corso universitario di educazione fisica coloro che sono forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, previo accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 4.

Al Consiglio di Facoltà, sentito il parere della Facoltà di scienze mediche, è demandata la formulazione del piano di studi, la nomina di una Commissione preposta all'accertamento dell'idoneità fisica di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

Presso la Facoltà di lettere possono essere istituiti corsi di specializzazione e di per-

fezionamento per i laureati che intendano approfondire la ricerca nel campo delle scienze applicate all'educazione fisica.

TITOLO II

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE FISICA E DEL PERSONALE INSEGNANTE

Art. 6.

È istituito il ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica nella scuola pubblica di ogni ordine e grado.

I professori di educazione fisica sono inquadrati nel ruolo degli insegnanti laureati.

Art. 7.

L'insegnamento di educazione fisica è disciplinato dalle stesse norme che regolano gli altri insegnamenti per quanto riguarda le operazioni di scrutinio.

L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059, relativo alla nomina dei Commissari aggregati è soppresso. La nomina a Commissario dell'insegnante di educazione fisica agli esami di Stato è fatta in base ai criteri e alle norme che regolano la nomina a Commissario dei docenti delle altre discipline. Il giudizio dell'insegnante di educazione fisica concorre con quello degli altri insegnanti alla valutazione dell'alunno.

Art. 8.

La presidenza o la direzione delle scuole concede gli esoneri dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per provati motivi di salute su richiesta dei familiari degli alunni e su giudizio motivato del medico scolastico.

Gli alunni esonerati dalle lezioni pratiche frequentano le lezioni teoriche di educazione fisica e gli alunni che presentino anomalie motorie o difetti fisiologici possono fre-

quentare corsi di educazione fisica differenziata per la durata dell'intero anno scolastico.

Art. 9.

Gli insegnanti di educazione fisica vengono assegnati presso le scuole elementari in ragione di un insegnante per ogni circolo didattico al fine di curare e coordinare i programmi di educazione fisica e aggiornare periodicamente la preparazione dei maestri.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Gli Istituti superiori di educazione fisica statali sono annessi alle Facoltà di lettere delle Università di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma.

Art. 11.

L'ispettorato centrale per l'educazione fisica e sportiva di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 è soppresso. Le relative competenze sono demandate alle Direzioni generali per l'istruzione pubblica.

Art. 12.

L'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 è soppresso.

Art. 13.

Coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica possono iscriversi ad un corso annuale universitario di educazione fisica, alla fine del quale conseguono il titolo di laurea.

Coloro che sono in possesso del titolo conseguito in seguito ai corsi informativi riconosciuti validi per il conseguimento del-

l'abilitazione didattica di cui all'articolo 7, comma secondo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, nonché coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, possono iscriversi ad un corso biennale per conseguire la laurea.

Coloro che alla data dell'approvazione della presente legge abbiano maturati 4 anni di servizio continuativo possono iscriversi ad un corso speciale triennale universitario per conseguire la laurea, purchè forniti del titolo d'istruzione di cui all'articolo 3 della presente legge. I programmi del corso speciale sono demandati al Ministero della pubblica istruzione, sentiti i consigli di Facoltà.

La laurea conseguita è abilitante così come previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge.